

REGOLAMENTO (CEE) N. 3856/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio
per le azioni relative alle attrezzature dei porti da pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (²), in particolare gli articoli 27 e 28,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 4028/86, progetti d'investimento relativi all'attrezzatura dei porti da pesca possono beneficiare di un contributo finanziario;

considerando che si pone pertanto l'esigenza di definire quali investimenti possono essere presi in considerazione per la concessione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86, di un contributo finanziario della Comunità a progetti relativi all'attrezzatura dei porti da pesca;

considerando che le domande di contributo comunitario devono recare i dati che consentano alla Commissione di prendere una decisione in merito e devono essere presentate in modo uniforme;

considerando che nelle domande di pagamento che lo Stato membro o gli Stati membri interessati presentano alla Commissione devono figurare alcuni dati che le permettono di verificare se le spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che le domande vanno inoltrate tramite le autorità competenti degli Stati membri, le quali devono esaminarle per esprimere il loro parere alla Commissione;

considerando che la Commissione deve disporre degli elementi necessari per adottare una decisione sul merito;

considerando che, al fine di consentire un controllo efficace, gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dalla data dell'ultimo versamento, i documenti giustificativi per mezzo dei quali sono stati calcolati gli aiuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

Articolo 1

1. Gli investimenti di cui all'allegato I possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel quadro di progetti relativi all'attrezzatura dei porti da pesca, ai sensi del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86, se riguardano attrezzature ausiliarie dell'attività peschereccia o della commercializzazione dei prodotti della pesca e sono destinati esclusivamente a queste attività.

2. Gli investimenti di cui all'allegato II non possono beneficiare di un contributo comunitario ai sensi del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86.

Articolo 2

1. I progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, inoltrati alla Commissione dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, devono contenere i dati indicati nell'allegato III e vanno presentati nella forma prescritta da tale allegato.

2. La parte A dell'allegato III è presentata alla Commissione in duplice copia. La parte B dell'allegato III viene conservata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3. Lo Stato membro interessato certifica d'aver verificato l'esattezza dei dati che figurano nella parte B dell'allegato III, e sulle base di tali dati comunicherà il suo parere alla Commissione così come previsto alla parte A, punto 1 dello stesso allegato. Lo Stato membro precisa nel contempo i criteri seguiti per la selezione dei progetti e per la concessione del suo contributo finanziario, come previsto all'allegato III, parte A, punto 14.

4. I progetti di cui al paragrafo 1 vengono registrati il giorno in cui sono ricevuti dalla Commissione.

Articolo 3

1. Le domande di pagamento sono inoltrate alla Commissione tramite lo Stato membro o gli Stati membri interessati. Esse devono contenere i dati indicati nell'allegato IV e vanno presentate nella forma prescritta da tale allegato.

2. Lo Stato membro interessato certifica che le informazioni contenute nelle domande di pagamento di cui al paragrafo 1 sono esatte.

(¹) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

(²) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.